

## QUESTIONI APERTE

---

### Notificazioni

#### Notificazioni - Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio - Rifiuto della domiciliazione da parte del difensore - Nullità assoluta - Sussistenza

(C.p.p., artt. 157, 159, 161, 162, 420-bis)

*Le notifiche ex art. 161, comma 4, c.p.p. al difensore d'ufficio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio dell'imputato, che, in fase di indagini preliminari, abbia eletto domicilio presso detto difensore d'ufficio nominato, il quale, a sua volta, abbia rifiutato la domiciliazione ai sensi del comma 4-bis dell'art. 162 c.p.p., sono affette da nullità assoluta.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA, 5 settembre 2022 (ud. 14 giugno 2022), CATENA, *Presidente* - BRANCACCIO, *Relatore* - C., *Ricorrente*.

#### Le notificazioni al difensore d'ufficio che ha rifiutato la domiciliazione: una lettura garantista

L'Autrice analizza le conseguenze giuridiche derivanti dalle notificazioni al difensore d'ufficio nonostante egli abbia rifiutato la domiciliazione e lo fa commentando una sentenza che ricostruisce i contrasti interpretativi sul punto. Invero, l'art. 162, comma 4, c.p.p. si riferisce solamente all'inefficacia, delegandone le conseguenze materiali al diritto vivente.

*Notifications to the public defender who has refused the domiciliation: a guaranteed reading*

*The Author analyzes the legal consequences deriving from the notifications to the public defender despite the fact that he has refused the domiciliation and does so by commenting on a sentence that reconstructs the interpretative contrasts on the point. Indeed, the art. 162, paragraph 4, c.p.p. it refers only to ineffectiveness, delegating its material consequences to the living law.*

**SOMMARIO:** 1. Le origini dell'art. 162, comma 4-bis, c.p.p. - 2. La vicenda concreta e il contrasto interpretativo. - 3. La decisione di legittimità: la nullità e il suo regime giuridico. - 4. Considerazioni conclusive.

1. *Le origini dell'art. 162, comma 4-bis, c.p.p.* La Quinta Sezione della Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su quali siano le conseguenze processuali derivanti dalla mancata accettazione della domiciliazione da parte del difensore d'ufficio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> V. TRINCI-VENTURA, *Notificazioni e processo senza imputato. Vizi e difetti della comunicazione nel procedimento penale*, Milano, 2015, 84 ss., secondo i quali la dichiarazione di domicilio è una comunicazione con la quale l'interessato riferisce dove effettivamente abita o lavora, anche se presso terze persone. L'elezione di domicilio, invece, viene definita come l'atto con cui l'interessato seleziona una persona, investendola del limitato potere di ricevere le notificazioni degli atti del procedimento a lui destinate in un luogo diverso da quello in cui abita o lavora. Con riferimento alle implicazioni relative

L'art. 162, comma 4-*bis*, c.p.p.<sup>2</sup> è stato introdotto dall'art. 1, comma 24 della legge 23 giugno 2017, n. 103<sup>3</sup>. Una riforma in tal senso era stata sollecitata dall'Unione delle Camere penali italiane e dal Consiglio nazionale forense, che avevano proposto di inserire nell'art. 161 c.p.p. un comma 4-*bis*, ai sensi del quale l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio doveva essere espressamente accettata dal difensore stesso con atto scritto depositato presso l'autorità procedente<sup>4</sup>. La richiesta era stata avanzata avendo a mente soprattutto le elezioni di domicilio presso il difensore d'ufficio compiute di fronte alla p.g. dagli indagati stranieri e senza fissa dimora: casi ricorrenti, nei quali le associazioni della avvocatura parlavano di elezioni di domicilio forzate<sup>5</sup>. Il legislatore ha recepito sia le indicazioni delle associazioni dell'avvocatura, sia quelle contenute nella sentenza n. 31 del 2017 della Corte costituzionale<sup>6</sup>, ma, anziché modificare l'art. 161 c.p.p., è intervenuto

---

all'elezione di domicilio, v. altresì BELLOCCHI, *Le notificazioni*, in *Trattato di procedura penale* - a cura di Spangher, vol. I, tomo II, *Gli atti*, a cura di Dean, Torino, 2008, 245.

<sup>2</sup> Cfr. GIALUZ-CABIALE-DELLA TORRE, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 173 ss.

<sup>3</sup> La legge n. 103 del 2017 non aveva dettato nessuna disposizione transitoria, in ordine all'operatività della norma ai procedimenti in corso. Conseguentemente, si è ritenuto che gli effetti processuali delle elezioni di domicilio effettuate prima della entrata in vigore della novella (3 agosto 2017) continuassero ad essere regolati dalla disciplina previgente (nel senso che, per la validità delle stesse, non fosse necessario acquisire l'assenso del difensore nominato d'ufficio, v. Cass., Sez. un., 28 novembre 2019, n. 23948, Rv. 279420; Cass., Sez. I, 3 luglio 2019, n. 26008, Rv. 273865). Nello stesso senso, in dottrina, v. VARONE, *Elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore d'ufficio e processo in absentia: un discutibile caso di self-restraint della Corte costituzionale*, in *Cass. pen.*, 2017, 2261.

<sup>4</sup> Il riferimento alla «autorità che procede» implica necessariamente che tanto l'autorità di polizia, quanto quella giudiziaria, debba ricevere anche l'adempimento prescritto (in questo senso, GIORDANO, *La nuova domiciliazione "assentita" presso il difensore d'ufficio*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 41).

<sup>5</sup> Cfr., ancora, GIORDANO, *La nuova domiciliazione "assentita" presso il difensore di ufficio*, cit., 34, che mette in evidenza come siffatta elezione di domicilio non si fondava su una scelta concordata con il difensore domiciliatario, il quale assumeva obblighi e oneri senza manifestare un esplicito consenso in tal senso. Sul tema v. altresì GAIA, *L'incapacità dell'imputato di partecipare al processo e l'elezione del domicilio presso il difensore d'ufficio: le novelle modifiche apportate alla disciplina codicistica*, in *La riforma della giustizia penale*, a cura di Bene-Marandola, Milano, 2017, 79.

<sup>6</sup> V. Corte cost., 9 febbraio 2017, n. 31, a margine della quale cfr. ALONZI, *La Corte costituzionale si è pronunciata sul diritto alla conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell'imputato*, in *Giur. cost.*, 2017, 213; APRILE, *La Consulta puntualizza quali siano i principi che governano la materia delle notificazioni agli imputati assenti in giudizio*, in *Cass. pen.*, 2017, 2259; VARONE, *Elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore d'ufficio e processo in absentia: un discutibile caso di self-restraint della Corte costituzionale*, *ibidem*, 2261.

sull'articolo successivo, che disciplina le modalità di comunicazione del domicilio dichiarato o eletto<sup>7</sup>.

Tale norma, da un lato, onera il difensore nominato d'ufficio della scelta di assumere o meno la veste di destinatario delle notifiche del procedimento in luogo dell'imputato, in base alla sua valutazione circa la possibilità di stabilire con l'assistito idoneo rapporto professionale, nella prospettiva di una piena attuazione del diritto di difesa e, dall'altro, in caso di mancato consenso all'elezione, prevede l'inefficacia della stessa<sup>8</sup>.

Ebbene: l'interpretazione del precetto codicistico in esame, rispettosa dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile e del duplice parametro della lettera e dello spirito della legge porta a sostenere che il nuovo comma 4-*bis* dell'art. 162 c.p.p. delinea un atto processuale complesso<sup>9</sup>, a formazione progressiva, costituito da due elementi dichiarativi: l'elezione di domicilio dell'accusato e l'accettazione della elezione del difensore d'ufficio<sup>10</sup>. Di conseguenza, l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non assentita dallo stesso è priva di efficacia processuale in quanto non si perfeziona la speciale fattispecie prevista da suddetto articolo<sup>11</sup>.

La riforma del 2017 – con l'introduzione del comma 4-*bis* all'art. 162 c.p.p. – ha voluto risolvere l'annosa questione degli avvocati d'ufficio nominati domi-

---

<sup>7</sup> Cfr. VIGNALE, *Processo in assenza ed elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. L'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. e le ragioni di una riforma*, in *Questione Giustizia*, 27 settembre 2017, che mette in luce come la scelta normativa non sia casuale e pertanto se ne debba tenere conto in sede interpretativa.

<sup>8</sup> Sul punto v. GIORDANO, *La nuova domiciliazione "assentita" presso il difensore di ufficio*, cit., 41, che sottolinea come il mancato assenso del difensore d'ufficio alla domiciliazione – comunque – non giustifica la sua sostituzione.

<sup>9</sup> V. VIGGIANO, *Art. 162*, in *Codice di procedura penale commentato*<sup>5</sup>, a cura di Giarda-Spangher, I, Milano, 2017, 3484.

<sup>10</sup> Cfr. LAURICELLA, *L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio*, in *La legislazione penale*, 14 dicembre 2017, 41, che sottolinea come, per evitare un utilizzo strumentale della nuova disciplina, la dichiarazione di assenso debba essere reputata irretrattabile. In senso contrario v. BERGAMASCHI, *La nuova disciplina dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e le implicazioni neglette del legislatore*, in *Il penalista*, 28 giugno 2017, che ritiene possibile la successiva revoca dell'assenso del difensore d'ufficio o la rinuncia alla domiciliazione, anche se prevede che tale evenienza verrà equiparata dalla giurisprudenza alle ipotesi di rifiuto della domiciliazione o delle connesse notifiche, che comportano l'inidoneità dell'elezione di domicilio, per sopravvenuta impossibilità di compiere le notificazioni nel domicilio eletto.

<sup>11</sup> Cfr. SPANGHER, *Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio*, in *La riforma Orlando. Modifiche al codice penale, Codice di procedura penale e ordinamento penitenziario*, a cura di Spangher, Pisa, 2017, 104.

ciliatari a loro insaputa e senza effettivi contatti con l'assistito<sup>12</sup>. L'intento – dunque – era quello di neutralizzare il fenomeno della c.d. falsa reperibilità e della celebrazione dei processi a carico di imputati “fantasmi”<sup>13</sup>, in palese contrasto con il diritto di difesa tecnica e personale<sup>14</sup>. Pertanto, l'assenso espressamente richiesto dal legislatore comporta il necessario preventivo contatto tra difensore d'ufficio e imputato che, in assenza dello stesso potrebbe non esserci<sup>15</sup>.

Il legislatore, in tal modo, ha voluto distinguere l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da ogni altra elezione di domicilio e ha statuito che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio sia produttiva di effetti solo se questi ha accettato il ruolo di domiciliatario<sup>16</sup>. Pertanto, mentre solitamente l'elezione di domicilio ha efficacia dal giorno in cui la stessa giunge presso l'autorità procedente, nel caso del difensore d'ufficio occorrerà un atto ulteriore da parte del neo-domiciliatario, al consenso del quale la novella subordina l'efficacia della scelta dell'indagato.

---

<sup>12</sup> E senza l'effettivo rispetto dell'art. 62 disp. att. c.p.p., il quale stabilisce che il domiciliante indichi anche le generalità del domiciliatario.

<sup>13</sup> Cfr. REBECCHI, *Il difensore d'ufficio*, in *Quaderni per la formazione professionale - la difesa d'ufficio*, a cura di Spangher, Pisa, 2017, 52.

<sup>14</sup> L'intervento normativo appare chiaramente finalizzato ad evitare la prassi sopra descritta, tant'è che è circoscritto alla sola difesa d'ufficio anche se, dal punto di vista giuridico-sistematico, non pare ravvisabile alcuna differenza formale rispetto al difensore di fiducia. Invero, in entrambi i casi l'elezione di domicilio rappresenta un negozio giuridico costitutivo recettizio che – in quanto tale – implica l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l'imputato (in giurisprudenza v. Cass., Sez. un., 17 ottobre 2006, n. 41280, Rv. 234905; Cass., Sez. IV, 20 maggio 2010, n. 31658, Rv. 248099; Cass., Sez. I, 21 settembre 2012, n. 45566, in *D&G*, 2012).

<sup>15</sup> Cfr. VERGINE, *Norme “minori” nella c.d. “riforma Orlando”*, in *Le recenti riforme in materia penale*, a cura di Baccari-Bonzano-La Regina-Mancuso, Padova, 2017, 171. Sul tema v. altresì GIORDANO, *La nuova domiciliazione “assentita” presso il difensore d'ufficio*, cit., 41, che precisa come la disposizione richieda espressamente soltanto la ricezione dell'assenso del difensore. Tuttavia, essa non impedisce che l'autorità che procede possa farsi carico di sollecitare detta adesione anche di propria iniziativa, senza – quindi – ricevere una richiesta in tal senso dell'imputato o dell'indagato, consultando il difensore, in particolar modo se presente all'atto.

<sup>16</sup> V., ancora, VERGINE, *Norme “minori” nella c.d. “riforma Orlando”*, cit., 172 ss., che ha sostenuto come l'autenticazione della firma possa essere equiparata alla manifestazione di assenso, osservando come ciò manifesti il raggiungimento dello scopo da parte della norma, ossia il contatto tra l'elettore del domicilio e il difensore d'ufficio. Inoltre, a sostegno di tale tesi viene messo in risalto che l'autenticazione della sottoscrizione avviene ad opera di un tecnico del diritto, il quale ha conoscenze processuali tali da permettergli di comprendere il tipo di adempimento necessario per rispettare la norma.

Innanzitutto, occorre stabilire se la norma faccia riferimento alla sola prima elezione o anche alla eventuale successiva modifica della stessa e cioè se l'obbligo dell'assenso nasca anche quando l'indicazione del domiciliatario d'ufficio provenga dal cambiamento di una precedente elezione. Ragioni di logica del sistema<sup>17</sup>, unitamente al fatto che il primo comma dell'art. 162 c.p.p. parifica la prima elezione ai successivi mutamenti, portano a ritenere che sia obbligatoria l'adesione ogni volta che si indichi il difensore d'ufficio quale domiciliatario, indipendentemente dal fatto che tale indicazione sia la prima o una ulteriore<sup>18</sup>.

In secondo luogo, occorre rilevare come l'assenso del difensore del domicilio, non debba essere necessariamente contestuale all'elezione di domicilio<sup>19</sup>, essendo previsto soltanto che debba essere comunicato «unitamente» alla stessa<sup>20</sup>.

Peraltro, il consenso del difensore non è vincolato al rispetto di forme sacramentali, potendo di conseguenza anche derivare dal verbale in cui si procede alla nomina di ufficio<sup>21</sup>. Dall'atto deve risultare soltanto che - contattato e reso edotto dell'elezione di domicilio formulata dal suo assistito - il difensore abbia manifestato la sua adesione<sup>22</sup>.

<sup>17</sup> Ossia l'obiettivo dichiarato della norma, il contatto tra l'elettore del domicilio e il difensore d'ufficio.

<sup>18</sup> In questo senso, v. VERGINE, *Norme "minori" nella c.d. "riforma Orlando"*, cit., 171 ss.

<sup>19</sup> In senso contrario, v. VIGGIANO, *Comma 24*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, cit., III, Milano, 2017, 3459 ss.

<sup>20</sup> Cfr. VERGINE, *Norme "minori" nella c.d. "riforma Orlando"*, cit., 173, secondo il quale «[p]ur con consapevoli (ma limitate) forzature interpretative, parrebbe preferibile, al fine di non creare un sistema inutilmente goffo, ritenere che i due atti possano essere temporalmente slegati e che, più semplicemente, l'elezione varrà soltanto dal momento in cui presso l'autorità procedente giungerà l'atto adesivo da parte del difensore d'ufficio, in mancanza del quale la volontà dell'indagato non sarebbe idonea a produrre effetti. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio resta, dunque, un atto complesso, ma le due componenti possono avere regimi temporali diversi senza che l'eventuale iato possa incidere sulla legittimità della sua formazione progressiva». In senso contrario, v. BISCARDI, *Un debole potenziamento del ruolo difensivo: domicilio difensore d'ufficio, differimento dei colloqui in carcere, diritti d'informazione per l'offeso da reato*, in *La riforma della giustizia penale commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di Scalfati, Torino, 2017, 88, che sostiene come ci si trovi di fronte ad una duplicità di atti, elezione di domicilio ed assenso, che tuttavia richiedono una contestualità di ricezione da parte dell'autorità procedente.

<sup>21</sup> Così v. GIORDANO, *La nuova domiciliazione "assentita" presso il difensore di ufficio*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 40.

<sup>22</sup> V. BERGAMASCHI, *La nuova disciplina dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e le implicazioni neglette del legislatore*, cit., che ha sottolineato come «la riforma non ha recepito il suggerimento di prevedere la forma scritta dell'assenso, magari trasmessa per le brevi (fax, e-mail, ecc.), né ha espressamente imposto le formalità di cui al primo comma, ossia una dichiarazione raccolta

In riferimento alle conseguenze del mancato rispetto del precetto, la norma si presenta estremamente sommaria e anodina<sup>23</sup>. Invero, essa si limita ad affermare *tout court* l'inefficacia dell'elezione, senza nulla statuire circa le conseguenze procedurali di tale inefficacia, ma delegandole al diritto vivente<sup>24</sup>. Il d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150 ha, tuttavia, aggiunto nel corpo dell'art. 162, comma 4-*bis*, c.p.p. che il difensore deve attestare l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione<sup>25</sup>.

2. *La vicenda concreta e il contrasto interpretativo.* Nel caso di specie, l'imputato – tramite il difensore di fiducia – aveva denunciato la violazione di legge e la conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio. A tal proposito aveva sostenuto come il decreto di citazione a giudizio non fosse stato

---

a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata». Sul punto v. anche VARONE, *Elezione di domicilio presso il difensore e nuovo art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., tra esegesi riduttive e applicazioni contra legem*, in *Parola alla difesa*, 2017, 583, che sostiene come non è invece possibile una forma di assenso tacita, implicita, o per comportamenti concludenti, come ad esempio nel caso di mancato rifiuto della notificazione; nonché LAURICELLA, *L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio*, cit., 4, che ha affermato come vadano privilegiate quelle forme di manifestazione del consenso che permettano di verificare in maniera univoca la volontà del difensore d'ufficio, evitando qualsiasi meccanismo presuntivo.

<sup>23</sup> Parla di norma «assai laconica» BERGAMASCHI, *La nuova disciplina dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e le implicazioni neglette del legislatore*, cit.

<sup>24</sup> Sul tema v. altresì BERGAMASCHI, *La nuova disciplina dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e le implicazioni neglette del legislatore*, cit., secondo il quale «non si può non augurarsi, oltre che delle congrue interpretazioni giurisprudenziali, anche un ulteriore intervento normativo tendente a precisare esattamente le forme dell'espressione e della ricezione dell'assenso (meglio, tra l'altro, sarebbe dire consenso, stante la natura negoziale dell'operazione) e le conseguenze ultime della sua mancanza o della sua invalidità, nonché, infine, determinato ad attribuire esplicitamente il valore di caso fortuito alla rinuncia al ruolo di domiciliatario del difensore d'ufficio, laddove ciò sia dovuto alla dichiarata impossibilità di tenere i contatti con l'assistito e da questi ignorata, con la conseguente ed espresa necessità di operare le successive notifiche attraverso la procedura della prima notifica all'imputato non detenuto, ex art. 157 c.p.p., e, se del caso, delle ricerche ex art. 159 c.p.p., giacché, anche in tal caso, vale l'idea che, quand'anche non si riuscisse effettivamente a raggiungere l'interessato con l'informazione effettiva, la successiva conoscenza legale sarà almeno sufficientemente conforme, al canone di ragionevolezza, già più volte menzionato».

<sup>25</sup> «Si tratta di un onere del difensore, analogamente a quello previsto dall'art. 107 in tema di nomina a difensore di fiducia» (così CIMADOMO, *Notificazioni e "riforma Cartabia"*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 126). Sul punto v. anche Cass., Sez. III, 22 dicembre 2018, n. 47441, Rv. 241800, che ha stabilito come il dovere di comunicare subito all'autorità procedente la mancata accettazione o la rinuncia all'incarico difensivo sia assolto solo in caso di comunicazione tempestiva, ovvero quando la stessa non provoca alcun ritardo nella definizione del processo.

proceduto da regolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. presso il difensore d'ufficio, che aveva rifiutato la domiciliazione degli atti del procedimento una volta nominato in sede d'indagine. Inoltre, per le medesime ragioni aveva eccepito la nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, anche essa effettuata, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.

L'eccezione era stata rigettata dalla Corte d'Appello. Come rilevato dalla sentenza che si annota, la Corte d'Appello ha incentrato la sua attenzione sulla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e ha così sostenuto che la verifica richiesta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di assenza circa l'effettiva conoscenza del processo non potesse interferire con la regolarità di una notifica di un atto antecedente a quello di citazione in giudizio, che - invece - era stato legittimamente notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Inoltre, i giudici di secondo grado hanno asserito come la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-*bis* c.p.p.) e quella del decreto di citazione in giudizio fossero state comunque effettuate ritualmente ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., presso il difensore d'ufficio nominato, del quale - nel verbale di elezione di domicilio - erano ben indicati i dati identificativi e tutte le informazioni utili al ricorrente per contattarlo.

Peraltro, è la giurisprudenza di legittimità ad aver sposato nei suoi primi arresti sul tema una esegesi restrittiva, affermando che il quadro debba considerarsi immutato a seguito dell'introduzione dell'art. 162, comma 4-*bis*, in quanto non ritenendo possibile attivare la procedura di cui all'art. 161 comma 4, c.p.p., il procedimento entrerebbe in una situazione di stallo<sup>26</sup>. Conseguentemente, riteneva abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare, oppure quello del dibattimento, dichiaravano la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, della richiesta di rinvio a giudizio e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ovvero del decreto che dispone il giudizio.

Anche gli uffici di Procura - a seguito dell'approvazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 - hanno manifestato la tendenza a ridurre la portata innovativa dell'art. 162, comma 4-*bis*, c.p.p. attraverso linee guida o direttive applicative

---

<sup>26</sup> In giurisprudenza v. Cass., Sez. V, 22 febbraio 2019, n. 37323, Rv. 277534; Cass., Sez. II, 3 maggio 2019, n. 27935, Rv. 276214; Cass., Sez. II, 14 gennaio 2020, n. 10358, Rv. 278427.

indirizzate agli organi di polizia giudiziaria<sup>27</sup>. Queste ultime, preso atto che l'elezione di domicilio non assentita dal difensore d'ufficio impedisce la possibilità sia di effettuare a lui le notifiche per l'imputato, che di procedere in assenza di questo, dispongono che gli organi di polizia - contestualmente alla ricezione di siffatta elezione di domicilio - contattino il difensore nominato d'ufficio e - in caso di dissenso all'elezione ovvero di impossibilità a contattarlo - invitino l'indagato a dichiarare o eleggere domicilio in luogo o presso persona diversi dall'avvocato di nomina officiosa<sup>28</sup>, con la conseguenza che solo in caso di rifiuto o di impossibilità di formulare una differente elezione, previa rinnovazione degli avvertimenti di cui all'art. 161, commi 1 e 4, c.p.p. possa realizzarsi il meccanismo sostitutivo delle notifiche al difensore di cui al medesimo art. 161, comma 4, c.p.p.<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Cfr. LINEE GUIDA DELLA PROCURA DI TIVOLI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017 N. 103, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it); ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 162 COMMA 4-BIS C.P.P., in [www.proc.milano.giustizia.it](http://www.proc.milano.giustizia.it); ART. 162 COMMA 4-BIS C.P.P. - DIRETTIVE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BUSTO ARSIZIO, in [www.camerapenalebustoarsizio.org](http://www.camerapenalebustoarsizio.org); NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE D'UFFICIO - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA, in [www.procura.bologna.giustizia.it](http://www.procura.bologna.giustizia.it); DIRETTIVA IN MATERIA DI ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'INDAGATO DA PARTE DELLA P.G. E DEL P.M. E DI RACCOLTA DELL'ASSENSO DA PARTE DEL DIFENSORE D'UFFICIO DOMICILIATARIO, in [www.procurasiracusa.it](http://www.procurasiracusa.it).

<sup>28</sup> Tuttavia «con la rinnovazione dell'invito ad eleggere domicilio, si fa rientrare dalla finestra ciò che il legislatore ha fatto uscire dalla porta, consentendo nei fatti che le notifiche vengano eseguite presso il difensore d'ufficio, quello stesso difensore che aveva dichiarato di non essere disposto a ricevere gli atti e aveva reso con ciò priva di effetti l'elezione di domicilio iniziale, in quanto l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non consenziente, quindi in un luogo che si assume inidoneo qualora l'interessato non avrebbe un diverso luogo da indicare e insista nell'eleggere domicilio presso il difensore d'ufficio che non ha assentito. Pertanto la nuova disposizione verrebbe facilmente aggirata e si tornerebbe a legittimare il fenomeno della domiciliazione "forzata" che si intendeva superare. In dottrina è stato osservato che detta sostituzione si risolverebbe in un sostanziale aggiramento della nuova disposizione» (così MARANDOLA, *Alcuni interventi riguardanti la fase delle indagini preliminari*, in *Giur. it.*, 2017, 2253).

<sup>29</sup> Cfr. VARONE, *A proposito dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e del processo in absentia: le Sezioni Unite della cassazione difendono il diritto dell'imputato alla conoscenza della vocatio in iudicium*, in *Cass. pen.*, 2021, 148 ss., che mette in evidenza come in alcune pronunce i giudici di legittimità abbiano perseguito una linea ermeneutica perfino più restrittiva di quella sostenuta dalla magistratura requirente e abbiano ritenuto che le notifiche al legale d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. debbano essere compiute per il solo fatto del mancato assenso all'elezione, senza la necessità di rinnovazione dell'invito all'indagato di rendere una diversa dichiarazione o elezione di domicilio, parificando l'ipotesi ante riforma del rifiuto del difensore di un'elezione in sé valida ed efficace a quella di nuovo conio del difetto di consenso all'elezione stessa, la quale produce la sua inefficacia a mente dell'art. 162, comma 4-bis, c.p.p.

*3. La decisione di legittimità: la nullità e il suo regime giuridico.* In prospettiva diversificata, con la sentenza che si annota, la S.C. ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente. Secondo il Collegio investito della questione è l'attuale sistema processuale di garanzie di conoscenza effettiva del processo – disegnato dalle Sezioni Unite calibrandolo sulle modifiche del legislatore – lette nel prima della giurisprudenza della Corte EDU – a condurre al superamento di quella impostazione restrittiva che negava la ricorrenza della nullità.

Invero, occorre osservare come dalla sentenza Colozza contro Italia (1985) in poi, la Corte EDU ha ripetutamente condannato l'Italia in quanto le varie normative succedutesi nel tempo non raggiungevano lo *standard* minimo richiesto dalla Convenzione per poter considerare acclarata una rinuncia volontaria dell'imputato a partecipare al processo<sup>30</sup>. In particolare, la pronuncia in commento ha richiamato la sentenza Somogy c. Italia del 2004<sup>31</sup>, con la quale era stato censurato il sistema italiano asserendo come integrasse un «diniego di giustizia» il non consentire ad un condannato in assenza di «ottenere successivamente che una giurisdizione statuisca di nuovo, dopo averlo sentito, sul merito dell'accusa in fatto e in diritto, ove non sia stabilito in maniera non equivoca che abbia rinunciato alla sua facoltà di comparire e di difendersi, né che abbia avuto l'intenzione di sottrarsi alla giustizia».

Successivamente, la pronuncia della Corte di Strasburgo Sejdovic c. Italia del 2004 – menzionata anche dalla sentenza in epigrafe – aveva stabilito che sussistesse violazione dell'art. 6 C.E.D.U. data l'esistenza di una lacuna strutturale del sistema derivante dall'assenza di un meccanismo effettivo volto a garantire ed attuare il diritto delle persone condannate in contumacia, non informate in maniera effettiva delle pendenze a loro carico e che non avessero rinunciato in maniera non equivoca al loro diritto a comparire, di ottenere che una giurisdizione statuisse di nuovo, dopo averle sentite nel rispetto dell'art. 6 della Convenzione, sul merito delle accuse. Da tale principio era stato fatto derivare il corollario per cui il rifiuto di riaprire un processo svoltosi in contumacia, ma in assenza di ogni indicazione rivelatrice della volontà

---

<sup>30</sup> Cfr. Corte EDU Colozza c. Italia, 12 febbraio 1985, a margine della quale v. UBERTIS, *Latitanza e contumacia secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Cass. pen.*, 1985, 1241 ss., che censurò il sistema italiano affermando il principio secondo cui non sarebbe richiesto un unico modello processuale per il rispetto del diritto di partecipazione al processo, ma basterebbe consentire all'imputato condannato in contumacia di essere nuovamente giudicato dopo essere stato ascoltato.

<sup>31</sup> V. Corte EDU, Somogy c. Italia, 18 maggio 2004.

dell'imputato di rinunciare al suo diritto a comparire, dovesse considerarsi come un flagrante diniego di giustizia, manifestamente contrario ai principi che ispirano il citato art. 6 C.E.D.U.<sup>32</sup>.

Inoltre, con la pronuncia Huzuneanu c. Italia del 2016<sup>33</sup> - anch'essa richiamata dalla sentenza che si sta annotando - la Corte EDU aveva rammentato che «se un procedimento che si svolge in assenza dell'imputato non è di per sé incompatibile con l'articolo 6 della Convenzione, resta comunque il fatto che si ha diniego di giustizia quando un individuo condannato in assenza non può ottenere successivamente che un giudice deliberi nuovamente, dopo averlo sentito, sulla fondatezza dell'accusa in fatto come in diritto, laddove non sia accertato che egli ha rinunciato al suo diritto di comparire e difendersi» e verifica che il ricorrente era nella impossibilità di contestare la sua condanna e di essere presente al processo che lo riguardava, restandogli dunque preclusa «la possibilità di ottenere una nuova decisione sulla fondatezza dell'accusa sia

---

<sup>32</sup> Cfr. Corte EDU, Sejdovic c. Italia, 10 novembre 2004, a margine della quale v. TAMETTI, *Processo contumaciale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo: la Corte di Strasburgo sollecita l'Italia ad adottare riforme legislative*, in *Cass. pen.*, 2005, 983 ss., confermata dalla Grande Camera con sentenza del 1° marzo 2006. A tal proposito v. DE CARO, *Udienza pubblica e diritto alla partecipazione diretta al processo*, in *I principi europei del processo penale*, a cura di Gaito, Roma, 2016, 444 ss., che ha evidenziato come alcune frasi utilizzate nella sentenza in esame «effettiva conoscenza del procedimento» e «volontaria rinuncia a comparire» - hanno un significato univoco: è, cioè, indispensabile l'effettiva formale notifica di un atto contenente l'accusa e la data del processo; ed è, altresì, necessario che la rinuncia a comparire risulti in modo inequivoco. Esse configurano le premesse volte ad assicurare la effettiva e utile partecipazione dell'interessato al giudizio senza la quale le stesse finirebbero per rappresentare una inutile dichiarazione. In argomento v. anche FILIPPI, *Rito contumaciale: quale "equo processo"?*, in *Cass. pen.*, 2005, 2195 ss.; nonché GARUTI, *Nuove norme sulla restituzione del termine per l'impugnazione di sentenze contumaciali e decreti penali di condanna*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 684 ss.

<sup>33</sup> Cfr. Corte EDU, Huzuneanu c. Italia, 1° settembre 2016. Sul tema v. NEGRI, *Il processo in absentia*, in *Regole europee e processo penale*, a cura di Chinnici-Gaito, Padova, 2018, 217 ss., che precisa come sia l'autorità giudiziaria a dovere svolgere un controllo accurato che permetta di stabilire «al di là di ogni ragionevole dubbio» se l'accusato abbia o meno rinunciato con il suo comportamento a presentarsi in udienza. È dunque l'autorità a dover dimostrare *a posteriori* l'esigenza di una condotta dell'imputato, rilevante come fatto processuale, incompatibile con la volontà di assistere all'udienza. La scelta di chi debba sopportare le conseguenze di un risultato dubbio va sottratta da ogni tipo di incertezza: se manca la prova positiva della rinuncia (espressa o tacita) a presentarsi - a meno di non voler incorrere in una violazione della Convenzione - dovranno essere previsti nei confronti dell'imputato idonei rimedi restitutori. La celebrazione del processo in difetto dell'imputato - senza che sia possibile dimostrare il volontario disinteresse di costui alla causa - non espone infatti automaticamente lo Stato alle condanne da parte della Corte di Strasburgo: potranno essere approntati rimedi successivi per ripristinare lo stato precedente, affinché non si abbia una perdita totale e irreparabile del diritto di partecipare al giudizio.

in fatto che in diritto, sebbene la sua assenza al processo non gli fosse imputabile»<sup>34</sup>.

Da tali pronunce, emerge una chiara posizione della Corte europea dei diritti dell'Uomo che può essere così sintetizzata: il diritto di partecipare al processo, pur non trovando un esplicito riconoscimento nella C.E.D.U., si rinviene nei principi del *due process of law*, in quanto si tratta di una garanzia strettamente connessa all'esercizio del diritto di difesa e di autodifesa, da cui deriva, altresì, il *right to confrontation*<sup>35</sup>. Pertanto, ai sensi dell'art. 6 della C.E.D.U. e sulla base dell'interpretazione che la Corte europea ne ha fornito, un processo può considerarsi equo solo: se l'accusato è stato informato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico in modo tale da consentirgli di difendersi nel merito; se egli è consapevole dell'esistenza di un processo, è stato messo in condizione di essere presente e ha rinunciato volontariamente all'esercizio di tale diritto<sup>36</sup> o non abbia inteso sottrarsi al processo; se sussistono strumenti preventivi volti ad evitare lo svolgimento di processi a carico di imputati inconsapevoli che in quanto tali non abbiano potuto difendersi in giudizio, oppure strumenti riparatori idonei ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa in un nuovo giudizio quando l'imputato risulti essere stato inconsapevole del processo svoltosi in sua assenza<sup>37</sup>.

Com'è noto, la normativa contenuta negli artt. 420-*bis* ss., c.p.p. è stata introdotta dalla legge del 28 aprile 2014, n. 67<sup>38</sup>, per adeguare la disciplina italiana sul processo in assenza alle previsioni della C.E.D.U.<sup>39</sup>.

---

<sup>34</sup> La Corte europea conclude ritenendo che questi siano elementi sufficienti per affermare che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

<sup>35</sup> Cfr. Corte EDU, Grande camera, 1° marzo 2006, Sejdovic c. Italia. Da ultimo v. Corte EDU, 4 marzo 2014, Dilipk e Karakaya e Turchia; Corte EDU, 5 novembre 2011, Izet Haxhia c. Albania.

<sup>36</sup> V. Corte EDU, 14 giugno 2006, Medenica c. Svizzera; v. altresì Corte EDU, 5 dicembre 2002, Craxi c. Italia.

<sup>37</sup> La rinuncia può essere espressa o tacita ma non deve essere equivoca, non deve confliggere con alcun interesse pubblico significativo e deve essere assistita da salvaguardie minime commisurate alla sua importanza (Corte EDU, 25 marzo 2014, Stoyanov-Kobuladze c. Bulgaria; Corte EDU, Grande Camera, 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia; Corte EDU, 13 aprile 2006, Vaturi c. Francia; Corte EDU, Grande Camera, 1° marzo 2006, Sejdovic c. Italia; Corte EDU, 23 novembre 1993, Piotrimol c. Francia; Corte EDU, 21 febbraio 1990, Håkasson and Stuesson c. Svezia).

<sup>38</sup> «Ma si tratta di una risposta ancora una volta deludente, che non pare tenere in considerazione in modo adeguato le indicazioni della giurisprudenza della Corte EDU, le soluzioni in alcuni casi sono incoerenti, in altri insoddisfacenti, evidenziando come si sia in presenza di un'ennesima occasione di riforma perduta» (così CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 197).

A seguito della legge n. 67 del 2014, un primo orientamento giurisprudenziale aveva sostenuto che la stessa elezione legittimi il giudice a procedere in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-*bis*, comma 1, c.p.p., e a concludere il processo con una sentenza di condanna idonea a passare in giudicato<sup>40</sup>.

In particolare, nella sentenza veniva affermato come tra le cause di incolpevole ignoranza non potesse essere inclusa l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, in quanto la consapevolezza di tale nomina e della pendenza del procedimento penale comportava a carico dell'imputato il dovere di man-

---

<sup>39</sup> Ciò perché le garanzie contenute nel previgente art. 175, comma 2, c.p.p., come novellato dalla legge del 22 aprile 2005, n. 60 (di conversione del d.l. n. 17 del 2005) - che prevedeva il diritto del condannato in contumacia alla restituzione nel termine per impugnare, salvo che avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o avesse volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione - erano considerate insufficienti ad assicurare siffatta conoscenza, malgrado gli interventi di ortopedia costituzionale del giudice delle leggi. L'art. 175 c.p.p., nel suo testo originale - invero - prevedeva l'automatica restituzione nel termine per impugnare (purché l'imputato non si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza dell'atto) quando le notifiche delle sentenze contumaciali erano state eseguite ai sensi degli artt. 159, 161, comma 4 e 169 c.p.p.: escludeva dunque che una notifica eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. fosse idonea ad assicurare l'effettiva conoscenza di un provvedimento pronunciato all'esito di un giudizio nel quale l'imputato non era presente.

<sup>40</sup> Ma, comporti, altresì, che il condannato possa far valere l'eventuale mancata conoscenza del giudizio a suo carico solo nei limiti previsti dall'art. 625-*ter* c.p.p. (oggi, art. 629-*bis* c.p.p.). In dottrina, in senso conforme, v. POTETTI, *I casi tipici di giudizio in assenza dell'imputato*, in *Cass. pen.*, 2015, 2484 ss. Sul punto v. altresì VIGNALE, *Processo in assenza ed elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. L'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. e le ragioni di una riforma*, cit., che mette in evidenza come gli indici presuntivi dai quali il giudice deduce che - essendovi conoscenza del procedimento c'è anche effettiva conoscenza della celebrazione del processo - non hanno tutti la medesima forza persuasiva. «La presunzione è forte e qualificata se nel corso del procedimento l'imputato è stato arrestato o fermato o sottoposto a misura cautelare. In questi casi, infatti, egli non può dubitare che un procedimento nei suoi confronti sia stato aperto, è stato informato del contenuto dell'accusa formulata a suo carico, è in condizione di difendersi nel merito. La situazione non è molto dissimile se vi è stata nomina di un difensore di fiducia perché il legame professionale tra il difensore e l'indagato assicura a quest'ultimo la possibilità di essere informato sugli sviluppi del procedimento e sul merito delle accuse». In senso difforme, v. SILVESTRI, *Le nuove disposizioni in tema di processo in assenza dell'imputato*, in *Rel. n. III/07/2014*, del 5 maggio 2014, a cura dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, Roma, 44 ss., che sostiene come anche l'esecuzione di una misura cautelare o di un arresto o di un fermo potrebbe non garantire adeguatamente il diritto dell'imputato di conoscere dell'esistenza del processo e di parteciparvi, in quanto oltre a trattarsi di provvedimenti che, potrebbero essere stati adottati diversi anni prima, essi potrebbero essere stati disposti da un'autorità giudiziaria differente o essere relativi a fatti diversi. In particolare, ci potrebbero essere casi, in cui l'indagato sia stato sottoposto nell'ambito di un procedimento ad una misura cautelare, ma poi quel procedimento sia stato riunito ad altro procedimento rispetto al quale venga poi richiesto il rinvio a giudizio e fissata l'udienza preliminare sia per le imputazioni del procedimento nel cui ambito sia stata emessa sia per altre imputazioni.

tenere un diligente rapporto informativo con il proprio difensore<sup>41</sup>. Tale approccio veniva sostenuto anche in dottrina da coloro i quali osservavano che con l'invito a dichiarare o eleggere domicilio l'indagato è messo a conoscenza della pendenza del procedimento; ciò, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza gli avrebbe consentito di venire a conoscenza della celebrazione del processo<sup>42</sup>.

Di diversa opinione la Corte costituzionale che, investita della questione di legittimità degli artt. 161 e 163 c.p.p. sollevata dal Tribunale di Asti con ordinanza del 10 novembre 2015, nella parte in cui non prevedono la notifica personale all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio penale, nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, per contrasto con gli artt. 2, 3<sup>43</sup>, 21, 24<sup>44</sup>, 111<sup>45</sup>, 117 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 14 del Patto in-

---

<sup>41</sup> Se non è presente l'imputato che ha dichiarato o eletto domicilio - quindi - è perché ha rinunciato ad esserlo, oppure perché non si è adoperato, come avrebbe potuto, per ricevere le informazioni a lui indirizzate (così VIGNALE, *Processo in assenza ed elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. L'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. e le ragioni di una riforma*, cit.). V. Cass., Sez. I, 2 marzo 2017, n. 16416, Rv. 269843 che ha sostenuto che per poter produrre gli effetti sopra indicati, la dichiarazione o elezione di domicilio, debba essere intervenuta nel corso del procedimento ed essere quindi successiva all'iscrizione della notizia di reato. Pertanto, un'elezione o dichiarazione di domicilio, contestuale al primo atto compiuto dalla p.g. (ad esempio un sequestro o una perquisizione), ma precedente alla formale iscrizione del nome dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., non potrebbe essere alla base né di una presunzione di conoscenza del procedimento, né - tanto meno - di una presunzione di conoscenza della celebrazione del processo.

<sup>42</sup> Cfr. VIGNALE, *Processo in assenza ed elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. L'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. e le ragioni di una riforma*, cit. Sul punto v. anche CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, cit., che sottolinea quanto segue: «la mancata diligenza dell'imputato nel seguire le sorti del procedimento può anche essere rimproverabile, ma questo è altro rispetto all'intenzione di rinunciare al diritto di partecipare al processo. Sul punto, v. le osservazioni critiche della Giunta dell'Unione delle Camere penali a proposito del c.d. Progetto Mastella, secondo cui l'introduzione di elementi presuntivi di conoscenza - quali la nomina fiduciaria di un difensore o l'esecuzione di una misura cautelare - finisce per porre a carico dell'imputato un dovere di diligenza «che non trova alcun fondamento nel nostro sistema processuale e nella stessa Convenzione Europea e che tradisce un pregiudizio di fondo nei confronti delle persone sottoposte alle indagini, riguardo alle quali la celebrazione del dibattimento viene considerata come esito processuale ineluttabile» (Documento della Giunta e del Centro Marongiu sul testo del ddl Mastella su «Disposizioni in materia di accelerazione e razionalizzazione del processo penale, prescrizione dei reati, confisca e criteri di ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie», 20, in [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it)).

<sup>43</sup> In quanto finisce per accomunare - sotto il profilo processuale - situazioni fra loro difformi, alcune delle quali fanno riferimento ad ipotesi di conoscenza personale e diretta dell'avviso dell'udienza, mentre altre non escludono la possibilità di una conoscenza del processo solo teorica e fittizia.

<sup>44</sup> Dato che all'imputato deve garantirsi non un «tenuo diritto di informarsi», bensì «un più pregnante diritto all'informazione ex art. 21 Cost., evidente presupposto necessario del diritto di difesa ex art. 24

ternazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, e all'art. 6 della C.E.D.U.<sup>46</sup>), ha dichiarato la questione inammissibile. Il giudice delle leggi, con la sentenza n. 31 del 2017, ha asserito che la censura di costituzionalità non avrebbe dovuto riguardare il combinato disposto degli artt. 161 e 163 c.p.p., ma l'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. Inoltre, ha sostenuto che l'esiguità degli elementi di fatto forniti dal remittente impediva di valutare se – nel caso concreto – vi fosse stata effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato, analisi ritenuta indispensabile per poter decidere se la questione fosse rilevante. La Consulta ha così implicitamente riconosciuto che, nei casi di elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio, la compatibilità tra le disposizioni costituzionali e convenzionali e la possibilità di procedere in assenza si ha solo se – in concreto – vi è stato «un rapporto di informazione tra il legale, benché nominato d'ufficio, e l'assistito»<sup>47</sup>. Successivamente, le Sezioni Unite con la sentenza Ismail del 2019<sup>48</sup>, leggendo il dato normativo relativo al processo in assenza, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU hanno messo in evidenza come il nuovo processo in assenza rappresenti «un sistema sostanzialmente lineare in cui in tanto il giudice procede in quanto abbia la prova che l'imputato che non si è presentato in udienza lo abbia fatto per sua libera scelta, conoscendo il contenuto delle accuse nonché la data ed il luogo del processo», «nel caso in cui,

---

Cost. e nel pieno solco della copiosa giurisprudenza costituzionale sul valore democratico dell'informazione latamente intesa».

<sup>45</sup> Per violazione del diritto dell'imputato di essere prontamente informato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico.

<sup>46</sup> L'art. 6 C.E.D.U., così come interpretato dalla relativa Corte, individua il perno logico del c.d. diritto dell'imputato alla partecipazione al processo non tanto nell'informazione circa accertamenti e/o indagini di polizia giudiziaria in corso, ma nella possibilità, quanto più concreta ed effettiva possibile, di avere cognizione del momento e del luogo del processo, ossia del vaglio giurisdizionale della specifica accusa formulata dinanzi ad un giudice terzo e imparziale.

<sup>47</sup> Invero, la Corte ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale avrebbe potuto essere rilevante se dall'ordinanza di rimessione fosse emerso che nonostante le regolari notifiche presso il domiciliatario gli imputati non avevano avuto «alcuna consapevolezza dell'inizio del processo a loro carico».

<sup>48</sup> Cfr. Cass., Sez. un., 28 novembre 2019, n. 23948, Rv. 279420, a margine della quale v., specialmente, ALONZI, *L'interpretazione delle Sezioni Unite dei presupposti per procedere in assenza dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 808 ss.; MANGIARACINA, *Imputato "assente" e indici di conoscenza del processo: una lettura virtuosa della Suprema Corte*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, 355 ss.; CONTI, *L'elezione di domicilio e l'interpretazione ancipite delle Sezioni Unite*, in *Giur. it.*, 2021, 435 ss.; VARONE, *A proposito dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e del processo in absentia: le Sezioni Unite della Cassazione difendono il diritto dell'imputato alla conoscenza della vocatio in iudicium*, in *Cass. pen.*, 2021, 145 ss.

invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo verrà sospeso». Alla luce di ciò veniva affermato come, il merito riferimento testuale all'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p., alla «conoscenza del procedimento», sia del tutto irrilevante, anche tenuto conto, da una parte, dell'uso generico e promiscuo del termine procedimento, quale sinonimo di processo proprio nella normativa sull'assenza dell'imputato<sup>49</sup> e dall'altra, dell'utilizzo frequente della locuzione conoscenza della celebrazione del processo nella medesima normativa<sup>50</sup>.

Inoltre, le Sezioni Unite - partendo dal presupposto logico-giuridico che il processo in assenza non nasce come forma di "sanzione" per l'imputato - hanno precisato che le situazioni di cui all'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. non rappresentano presunzioni di conoscenza del procedimento<sup>51</sup>. Esse hanno osservato come in caso contrario si assisterebbe ad una regressione dell'attuale sistema, a dispetto delle finalità che lo hanno ispirato e che hanno condotto ad una lunga evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema delle garanzie di partecipazione al procedimento<sup>52</sup>. Il Supremo Consesso ha così

<sup>49</sup> Cfr. l'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 118.

<sup>50</sup> V. artt. 420-*bis*, comma 4, 604, comma 5-*bis* e 629-*bis* c.p.p.

<sup>51</sup> In dottrina v. TONINI-CONTI, *La sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili - il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 513.

<sup>52</sup> Anche Cass., Sez. un., 26 novembre 2020, n. 15498, Rv. 280931, in tema di rescissione del giudicato, precisa come sia possibile ricorrere a tale rimedio straordinario a fronte di tutte quelle situazioni in cui sia rinvenibile l'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo; nel verificare tale presupposto, tanto il giudice del merito, quanto quello del rimedio straordinario, non devono instaurare alcun automatismo con riferimento ai fatti elencati dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. Nello specifico, le Sezioni Unite furono chiamate a risolvere un contrasto interpretativo con riferimento alla legittimazione del condannato giudicato in assenza ad eccepire nullità assolute ed insanabili derivanti dall'omessa citazione in giudizio proprio e/o del proprio difensore nel procedimento di cognizione dinanzi al giudice dell'esecuzione ovvero in quello del rimedio straordinario. Si riporta la massima della pronuncia in discorso: «il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nel procedimento di cognizione, non può adire il giudice dell'esecuzione per richiedere ai sensi dell'art. 670 c.p.p. in relazione ai detti vizi, la declaratoria della illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività può, invece, proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 670 c.p.p. in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, non è riqualificabile come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.», a margine della quale cfr. QUATTROCOLO, *Actio finium regundorum tra incidente di esecuzione e rescissione del giudicato*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it); DI BITONTO, *Un errore 'blu' delle Sezioni unite?*, in *Cass. pen.*, 2021, 2386; CONTI, *La nullità derivante dall'omessa citazione dell'imputato tra incidente di esecuzione e rescissione del giudicato: il dictum delle sezioni unite*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 661. A tal riguardo v. ALONZI, *Processo in assenza - la Suprema Corte completa opera*, in *Giur. it.*, 2022, 752, che afferma quanto segue:

stabilito che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'imputato; al contrario, il giudice deve - in ogni caso - verificare - anche in presenza di altri elementi - che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il legale domiciliatario, tale da fargli ritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento, ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso<sup>33</sup>.

---

«con la sentenza L. viene compiuto un ulteriore balzo in avanti [rispetto alla Sentenza delle Sezioni Unite Inmaro]. In essa non solo si ribadisce che tanto lo scrupoloso compimento dei controlli preliminari, funzionali alla dichiarazione di assenza, quanto la loro conduzione errata possono dar luogo al verificarsi di situazioni concrete nelle quali l'imputato sia stato privato incolpevolmente della possibilità di conoscere la celebrazione del processo, ma si giunge ad affermare che il nuovo mezzo di impugnazione straordinario si possa esperire anche qualora la declaratoria di assenza sia stata preceduta da notificazioni dell'atto di citazione inficiate da nullità, non rilevate nel processo di cognizione, che abbiano pregiudicato l'informazione sull'esistenza del processo e sulla fissazione dell'udienza e non abbiano consentito all'assente la scelta se parteciparvi o no». La riscrittura della disciplina del procedimento in assenza avvenuta per mezzo del d.lgs. n. 150 del 2022, lungo tutto l'iter del processo, ha comportato anche la riscrittura dell'istituto della rescissione del giudicato delineato nell'art. 629-*bis* c.p.p.. Il rimedio risulta esperibile qualora l'assenza, per errore del giudice, sia stata dichiarata in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-*bis* c.p.p., sempre che già prima del passaggio in giudicato della sentenza l'imputato non abbia avuto conoscenza effettiva della pendenza del processo e senza colpa non abbia potuto proporre l'impugnazione. Per i casi in cui il giudice abbia correttamente dichiarato l'assenza, ma l'imputato dimostri la sua incolpevole mancata conoscenza, il rimedio resta la richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, c.p.p. Sul punto cfr. anche CAPONE, *Le impugnazioni tra speditezza e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 195, che afferma come oggi il sistema dovrebbe essere ricostruito come segue: se è stato violato il suo diritto alla partecipazione del processo, il condannato, a seconda dei casi può chiedere la restituzione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato; se le sue doglianze sono respinte, può proporre il ricorso in sede europea; in caso di accoglimento, non va attivato il rimedio della rescissione del giudicato, ma occorre presentare alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 629-*bis* c.p.p., la richiesta di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Strasburgo.

<sup>33</sup> Anche attraverso il richiamo alla sentenza n. 31 del 2017 della Corte costituzionale, le Sezioni Unite hanno statuito che gli indici di cui all'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p. - dichiarazione o elezione di domicilio, applicazione di misure precautelari e cautelari personali, nomina di un difensore di fiducia - introdotti allo scopo di facilitare l'accertamento della intenzionalità dell'assenza nel caso in cui l'imputato non abbia ricevuto la notifica personale della convocazione in giudizio, attraverso la tipizzazione di situazioni in cui ragionevolmente matura la conoscenza del processo, non costituiscono altrettante presunzioni legali di tale conoscenza e - dunque - non esimono il giudice da una verifica giudiziale della sua concreta effettività, sulla base degli atti a disposizione al momento dell'accertamento della regolare costituzione delle parti. Pertanto, tale sentenza - pronunciandosi oltre al quesito posto dalla Sezione rimettente - ha asserito come siffatto principio di diritto debba trovare applicazione non solo nella fattispecie oggetto di sindacato dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, bensì anche nelle altre ipotesi di dichiarazione o elezione di domicilio e in tutte le situazioni enucleate dall'art. 420-*bis*, comma 2, c.p.p., allorché risulti allo stato degli atti la loro inidoneità ad assicurare la cognizione del processo.

Tale approccio ermeneutico che sta alla base delle conclusioni cui perviene la sentenza in commento<sup>54</sup>, oggi si trova recepito nel sistema normativo che disciplina il processo penale in assenza a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022. È stato innanzitutto l'art. 1, comma 7, lett. a) della legge n. 134 del 2021 ad aver ordinato al legislatore delegato di introdurre disposizioni con le quali si preveda «che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole<sup>55</sup>».

La pronuncia che si annota - peraltro - pone altresì l'accento sulla sentenza Austin<sup>56</sup> che - dopo aver richiamato la sentenza Ismail - aveva affermato il principio secondo cui, in tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario - come consentito dal comma 4-*bis* c.p.p., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - e l'imputato non provvede ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, debba procedersi alla notificazione

---

<sup>54</sup> E al fine di adeguarsi alle indicazioni europee, e in particolare alla direttiva (UE) 343/2016 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali).

<sup>55</sup> V. ROMBI, *Il nuovo processo in assenza*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 126, che afferma come quanto ai presupposti per procedere in assenza, l'art. 420-*bis* c.p.p. si presenta in una formulazione interamente innovata. Innanzitutto, risultano eliminate le situazioni di conoscenza tipizzate che altro non erano che ipotesi in cui si valorizzava il contatto con l'autorità o l'attivazione del soggetto per superare l'obbligo di citazione al processo, senza che risultasse in alcun modo dimostrato che da esse discendesse sempre e comunque la conoscenza qualificata del processo. Al fine di recuperare questa dimensione di certezza della conoscenza del processo da parte dell'interessato, l'art. 420-*bis* c.p.p. attribuisce rilievo, ai fini del procedere in assenza, al caso in cui il prevenuto è stato citato a comparire mediante notifica eseguita a mani o tramite persona alla quale è stata data espressa delega dall'interessato per il ritiro dell'atto e al caso della rinuncia espressa del medesimo a comparire o, in alternativa, a far valere un impedimento. In secondo luogo, prevede che sia comunque possibile procedere in assenza ove il giudice ritenga altrimenti provato che l'imputato ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. Per dare attuazione a questo criterio il legislatore delegato è intervenuto altresì sulla disciplina delle notificazioni e sulla norma che individua le situazioni di assenza che legittimano lo svolgimento del processo. Ecco che, da un lato, nel tentativo di recuperare una conoscenza reale e certa e non solo formale degli atti introduttivi del giudizio ha introdotto l'art. 157-*ter* c.p.p. con il quale ha stabilito che la notificazione della chiamata in giudizio sia effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 161 c.p.p. o in difetto, presso i luoghi e con le modalità di cui all'art. 157 c.p.p., fatta esclusione per il ricorso alle modalità telematiche ex art. 148, comma 1, c.p.p.,

<sup>56</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 9 marzo 2021, n. 17096, Rv. 281198.

*ex art. 157 c.p.p.*<sup>57</sup> ed eventualmente *ex art. 159 c.p.p.*<sup>58</sup>, in quanto se si effettuasse la notificazione allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., ne risulterebbe frustrata la specifica finalità del comma 4-*bis* dell'art. 162 c.p.p. di rendere reale ed effettiva la conoscenza del processo da parte di chi si trovi sottoposto a un procedimento penale ed assistito da un difensore d'ufficio<sup>59</sup>.

La pronuncia in commento ha, inoltre, statuito che le notifiche *ex art. 161*, comma 4, c.p.p. al difensore d'ufficio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio dell'imputato, che, in fase di indagini preliminari, abbia eletto domicilio presso detto difensore d'ufficio nominato, il quale abbia rifiutato la domiciliazione ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 162 c.p.p., debbano ritenersi colpite da nullità assoluta, benché non omesse, ma solo effettuate in una forma diversa da quella prescritta e tuttavia radicalmente incapace di assicurare l'effettiva conoscenza del processo. A tal fine, nella sentenza che si annota, viene richiamata - in senso adesivo - la pronuncia delle Sezioni Unite Palumbo<sup>60</sup>. In quell'occasione il Supremo

<sup>57</sup> Nuove disposizioni in tema di notificazioni sono state previste dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 in attuazione della legge delega del 27 settembre 2021, n. 134. Sul punto v. *Relazione su novità normativa la "riforma Cartabia"*; Rel. n. 2/2023, del 5 gennaio 2023, a cura dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, Roma, 31 ss.; GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, 2022, 27 ss.; *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, in *Supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2022 - Serie generale*, 233 ss.

<sup>58</sup> Cfr. *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»*, cit., 235 che riporta come l'intervento da parte del d.lgs. n. 150 del 2022 sull'art. 159 c.p.p. risponde allo scopo di specificare che la notificazione con le forme degli irreperibili opera solo quando non sia possibile procedere alla notificazione con modalità telematica, oltre che con le modalità di cui all'art. 157 c.p.p. e ciò in relazione a tutte le notificazioni, anche quelle relative agli atti introduttivi.

<sup>59</sup> V. BISCARDI, *Un debole potenziamento del ruolo difensivo: domicilio difensore d'ufficio, differimento dei colloqui in carcere, diritto d'informazione per l'offeso da reato*, cit., 88.

<sup>60</sup> Cfr. Cass., Sez. un., 27 ottobre 2004, n. 119, Rv. 229541, relativa ad un caso in cui la notificazione era avvenuta presso il domicilio reale dell'imputato (e ritirata a mani della moglie convivente) invece che al domicilio eletto (lo studio del difensore). A margine della decisione cfr. MICRILLÒ, *Nullità derivante dalla mancata citazione dell'imputato presso il domicilio eletto*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 715 ss.; GUGLIELMO, *Sull'omissione della citazione a giudizio per effetto di nullità della relativa notifica*, in *Il corriere del merito*, 2005, 343 ss.; MACCHIA, *Nullità: quando una garanzia della difesa può diventare uno strumento di abuso*, in *D&G*, 2005; CALABRIA, *Nullità della notificazione derivante dalla mancata citazione dell'imputato presso il domicilio eletto: quale regime?*, in *Il nuovo diritto*, 2006, 844 ss.

Consesso aveva messo in luce come la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorra nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando - essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte - risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato<sup>61</sup>.

Come noto, una caratteristica fondamentale contraddistingue le nullità assolute da quelle di ogni altro tipo, cioè a dire dalla insanabilità, ossia dall'applicabilità della sanzione fino al termine del processo. Le nullità assolute - di regola - non sono suscettibili di sanatoria né generale né speciale, eccezion fatta per quella generale rappresentata dalla formazione del giudicato; inoltre, ai sensi dell'art. 627 comma 4, non sono rilevabili nel giudizio di rinvio le nullità assolute verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. Ulteriore caratteristica delle nullità assolute risiede nella rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. La rilevabilità anche d'ufficio fa sì che -anche in assenza di una specifica deduzione di parte - il giudice possa dichiarare la sussistenza della nullità. Attinente alla dimensione temporale della rilevazione della nullità assoluta, il riferimento «ad ogni stato e grado» del procedimento comporta che una nullità verificatasi in una fase primordiale del procedimento possa essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in una sede processuale avanzata, conseguentemente anche nel giudizio di cassazione possono essere dedotte o rilevate d'ufficio nullità assolute mai eccepite nelle pregresse fasi del procedimento<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Nel caso di specie ad oggetto della sentenza Palumbo era stato messo in chiaro che la notificazione del decreto che dispone il giudizio all'imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, dà luogo a una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. a meno che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta e insanabile di cui all'art. 179 comma 1, c.p.p. rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del processo.

<sup>62</sup> Questo trattamento giuridico è stato riservato da parte del legislatore solamente alle violazioni più gravi. Invece, le nullità intermedie possono essere rilevate d'ufficio, ma a differenza di quelle disciplinate nell'art. 179, risultano suscettibili di sanatoria e sono sottoposte a sbarramento temporale, in quanto non possono essere più rilevate né dedotte, se verificatesi prima del giudizio, dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Presentano un regime totalmente opposto alle nullità assolute, le nullità relative. Invero, esse sono dichiarabili solo su eccezione di parte, sanabili e rilevabili entro ristretti segmenti temporali. (in questi termini v., per tutti, FONTI, *Fisiologia e patologia dell'atto processuale penale*, in AA.VV., *Corso di procedura penale*, Milano, 2019, 479 ss.; nonché MAGLIOCCA, *Le nullità*, cit., 379 ss.)

*4. Considerazioni conclusive.* La disciplina contenuta nell'art. 162, comma 4-*bis*, c.p.p. lascia aperto un aspetto delicato. Essa, infatti, si limita a prevedere che, nel caso in cui manca l'atto di assenso del difensore, l'elezione di domicilio non ha effetto, senza precisare le conseguenze di tale inefficacia. Pertanto, le conseguenze procedurali di tale inefficacia, vengono totalmente delegate al diritto materiale. La sentenza in epigrafe, ha condivisibilmente asserito che le notificazioni presso il difensore d'ufficio che aveva rifiutato la domiciliazione - in linea generale - sono affette da nullità. Secondo la Corte di cassazione è il sistema processuale di garanzie di conoscenza effettiva del processo, disegnato dalle Sezioni Unite calibrato sulle modifiche del legislatore lette alla luce della giurisprudenza della Corte EDU a portare a tale conclusione. Peraltro, tale impostazione giurisprudenziale oggi si trova recepita nel d.lgs. n. 150 del 2022. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di cassazione nella sentenza in commento si trovano confermate sia esaminando le ragioni che hanno portato all'introduzione del comma 4-*bis* all'art. 162 c.p.p., nonché dalla scelta normativa di modificare l'art. 162 c.p.p. anziché intervenire sull'art. 161 c.p.p. come era stato suggerito dalle associazioni dell'avvocatura.

Risulta opportuno osservare come a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, le successive notificazioni diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, dalla citazione in giudizio nonché dal decreto penale di condanna, devono essere effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Il nuovo art. 157-*bis* c.p.p. prevede che tutte le notificazioni all'imputato successive alla prima, devono essere sempre effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio introducendo così una domiciliazione *ex lege* in capo al difensore.

Tuttavia, il d.lgs. n. 150 del 2022 - consapevole dell'evoluzione della giurisprudenza convenzionale e di legittimità - ha previsto che nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta con consegna di copia dell'atto a persona diversa da quelle indicate al comma 1 dell'art. 157 c.p.p. e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui al nuovo art. 161, comma 01, c.p.p., le notificazioni successive non possono essere effettuate tramite consegna dell'atto al difensore. In questo caso, risulta sempre necessaria l'applicazione delle modalità di cui all'art. 157 c.p.p. con consegna a mani dell'imputato ovvero agli altri soggetti indicati nella citata disposizione.

Per quanto riguarda il regime di tale nullità, esso è stato correttamente qualificato dalla giurisprudenza come di tipo assoluto, ciò in quanto le notifiche sono affette da nullità assoluta non solo quando vengono omesse ma anche quando seppur non omesse vengono effettuate in una forma diversa da quella prescritta che risulta radicalmente incapace di assicurare l'effettiva conoscenza del processo<sup>63</sup>.

ELISA BEI

---

<sup>63</sup> Così RUSSO, *A volte ritornano: Le Sezioni Unite si pronunciano nuovamente sui requisiti di validità formale della notifica e sulla effettiva conoscenza del processo; un'occasione di confronto con la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 1523 ss.